COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 557

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari. (1817) 557

PRESIDENTE . . 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 565

GORINI, *Relatore* 558, 560, 565

GRIFONE. 558, 560, 561

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 558, 560, 562, 565

MICELI 558, 559, 560, 562, 564, 565

CARTIA 558, 562, 564

GUI 559, 561, 562, 563

BURATO 561

CREMASCHI OLINDO 561, 562

PUGLIESE 561, 563, 564, 565

CORBI 561

GATTO 562

BONOMI 563

CHIARINI 563

CIMENTI 565

Votazione segreta:

PRESIDENTE 566

La seduta comincia alle 9,20.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Giovannini è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Capua.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari. (1817).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari », già discusso dalla nostra Commissione nella seduta del 9 maggio 1951.

Come gli onorevoli Commissari ricorderanno, in tale seduta venne iniziata e non esaurita la discussione sull'articolo 1.

Do lettura di tale articolo, nel testo proposto dal Governo:

« I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioratarìa e quelli di mezzadria o colonìa mista all'affitto, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1951-52, considerata come tale anche quella che abbia inizio tra il 1° gennaio ed il 1° marzo 1952, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Le disposizioni previste dal comma precedente non si applicano nei confronti dei col-

tivatori diretti che si trovino nel godimento di altro fondo atto ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia o che abbiano diritto ad ottenere il rilascio del loro fondo dai propri affittuari, mezzadri o compartecipanti.

Le disposizioni per l'annata agraria 1949-1950 contenute negli articoli 2 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e quelle per l'annata agraria 1950-1951 contenute nell'articolo 1, commi 2° e 3°, e nei restanti articoli di detta legge, si applicano rispettivamente anche per l'annata agraria 1950-1951 e per l'annata agraria 1951-1952, sostituita, per la decorrenza dei termini, la data di entrata in vigore della presente legge alla data prevista dall'articolo 4 ».

A detto articolo 1 è stato presentato, tra gli altri, un emendamento sostitutivo dai deputati Grifone e Miceli, di cui do lettura:

« *Sostituire all'articolo 1 il seguente:*

« Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari sono prorogate le norme di cui alla legge 15 luglio 1951, n. 505 ».

La discussione di questo emendamento, che è già stato svolto dai presentatori nella precedente seduta del 9 maggio 1951, deve precedere quella degli altri emendamenti presentati al medesimo articolo 1, perché ha carattere di pregiudiziale.

L'onorevole Gorini, relatore, ha facoltà di esprimere il suo parere in merito.

GORINI, *Relatore*. L'emendamento proposto dagli onorevoli Miceli e Grifone non è, a mio avviso, né accettabile, né opportuno, poiché può provocare il pericolo di non rendere sollecita la discussione e l'approvazione della legge di riforma dei contratti agrari.

Quando si consideri una disposizione di legge transitoria come questa, indubbiamente è necessario affrettare i tempi ed addivenire all'approvazione della legge fondamentale, dato che il susseguirsi di queste proroghe renderà sempre più ardua e difficile la materia.

Quindi, come relatore, dichiaro di essere contrario a tale emendamento sostitutivo.

GRIFONE. Vorrei precisare brevemente il significato della nostra proposta.

I motivi che ispirano questo emendamento sono dettati proprio dal desiderio di accelerare l'approvazione del progetto organico di riforma dei contratti agrari; poiché le superstiti resistenze alla legge organica sui contratti agrari saranno più facilmente debellate, allorché si consideri che, comunque, vi saranno sempre delle proroghe. Pertanto, le affermazioni del relatore sono molto opinabili.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nessuno pensa che con questo articolo si voglia ritardare la legge definitiva: il ritardo sarebbe una conseguenza, sia pure involontaria, dell'abrogazione di una proroga, senza termine. Perciò, io sono contrario allo emendamento.

Dal punto di vista della sostanza, sono stati presentati varî emendamenti alla legge dell'anno passato, per adeguarla alla nuova situazione. Tanto vale dire quali sono gli articoli della legge precedente che si prorogano, e, poi, introdurre le aggiunte. Questo disegno di legge non fa che prorogare di un anno le disposizioni vigenti e non vi è sostanziale differenza fra i due testi.

MICELI. Noi non insistiamo perchè l'emendamento venga messo in votazione ed aderiamo a quanto ha affermato l'onorevole Ministro. Però, sosteniamo che la formulazione del primo capoverso dell'articolo 1 non è sufficientemente precisa, ove dice: « I contratti verbali... sono prorogati ». Ma sono prorogati secondo quale disposizione ? Occorre dire che la legge n. 505, dell'anno scorso rimane in vigore. Per tale mancanza di precisione, sono sorte numerosissime contestazioni che è necessario evitare.

PRESIDENTE. La questione posta dall'onorevole Miceli è veramente importante ed è opportuno approfondirla, poiché potrebbe sorgere una interpretazione diversa dalla nostra intenzione. Nel primo comma dell'articolo 1 si dice semplicemente che i contratti sono prorogati e non si accenna alle disposizioni che regolano la proroga degli stessi Nella legge dell'anno scorso, al secondo comma dell'articolo 1 si è stabilito: « Ad essi si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1949, n. 353, e successive modificazioni ed integrazioni », cioè si applica la legge di proroga. Ora, se non sbaglio, questo richiamo alle leggi di proroga è espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo 1 del presente disegno.

CARTIA. Trattasi di una disposizione *ex novo* di proroga, ed è il richiamo di alcune norme precedenti che porta con sé l'esclusione di altre, che non è precisato quali siano. Mi sembra più logica l'impostazione Miceli; perché l'attuale formulazione può dar luogo a dubbi molteplici.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei dare un chiarimento. In sostanza la nuova legge riproduce la precedente, tranne il punto delle terre incolte. D'altra

parte, quando si proroga un contratto, lo si proroga con tutte le condizioni con le quali ha avuto vita. D'altra parte, nel secondo capoverso dell'articolo 1, sono indicate tutte le disposizioni che si intende di prorogare.

PRESIDENTE. Dichiarando che sono prorogati i contratti, si intende che sono prorogati secondo la disciplina vigente. Ed, infatti, si è sempre ritenuto che le disposizioni contenute nelle leggi di proroga si applicano anche ai contratti nuovamente prorogati. La legge 16 luglio 1950 non ha dato origine ad inconvenienti, ma si richiamava alla legislazione precedente, cioè alla legge del 1949 la quale, poi, si riferiva a tutta una serie di disposizioni precedenti.

Ora, è importante che, anzitutto, si dichiari che i contratti sono prorogati, e che siano richiamate le disposizioni contenute nella detta legge 15 luglio 1950. Ora, tale legge è interamente richiamata, eccetto il primo comma dell'articolo 1, che stabilisce che i contratti di affitto e mezzadria sono prorogati.

Quindi, nel disegno di legge attuale, abbiamo la dichiarazione di proroga dei contratti, eccetto le concessioni di terre incolte per cui detteremo disposizioni particolari; inoltre, abbiamo il richiamo delle disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1950, relativa alla proroga dell'anno passato: cioè, tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, meno l'ultimo comma dell'articolo 1.

Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 1 del nostro disegno di legge dice: « Le disposizioni per l'annata agraria 1949-50 contenute negli articoli 2 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e quelle per l'annata agraria 1950-51 contenute nell'articolo 1, commi 2° e 3°, ecc. ». Troviamo, dunque, richiamati i commi 2° e 3° dell'articolo 1, e non richiamati i commi 1° e 4°. Il comma 1° non può essere richiamato perché è sostituito dalla nuova dichiarazione di proroga. Sul comma 4° ha chiesto di parlare l'onorevole Gui.

Poi, sono richiamati tutti i restanti articoli, come gli onorevoli colleghi rilevano dalla lettura dell'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno in esame.

GUI. Questo disegno di legge riproduce esattamente la disposizione del testo dell'anno scorso. Il primo comma dell'articolo 1 della legge dell'anno scorso stabiliva la proroga dei contratti; e il testo del nostro disegno di legge lo riproduce, inoltre, il comma 2° della legge dell'anno scorso è il comma 3° dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il presente testo richiama, poi, le disposizioni circa la durata dei contratti agrari e quelle sull'equo canone, ed è, quindi, sensibilmente perfezionato.

Circa la omissione del richiamo del comma 4° dell'articolo 1 dell'anno scorso, quel comma diceva: « È abrogata la lettera *a*) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato »; la quale lettera *a*) stabiliva che la proroga non si applicava ai contratti stipulati dopo il 1947.

Ora, poiché tale disposizione non è stata mantenuta, non vi era alcuna necessità di richiamare tale 4° comma.

MICELI. Vorrei insistere su una questione che può diventare bizantina, ma, dietro simili questioni di forma i magistrati e i contadini possono trovar motivo di controversie.

Quello che hanno dichiarato l'onorevole Gui e l'onorevole Germani potrebbe tranquillizzare. Qui è detto praticamente che, a cominciare dal secondo comma dell'articolo 1, tutti i rimanenti commi sono richiamati, eccetto il quarto.

Io osservo che questa formulazione presenta molti inconvenienti, anche rispetto alla logica. Mentre all'articolo 1 si escludevano dalla proroga le concessioni di terre incolte, al terzo comma si mantenevano in vigore tutti gli articoli successivi al secondo comma dell'articolo 1, e si manteneva in vigore l'articolo 6 nel quale si diceva che, su richiesta degli enti di riforma, sono esclusi dalla proroga i contratti.

Quindi, non comprendo perché si voglia questa formulazione, quando quella dell'anno scorso non ha presentato alcun inconveniente!

In secondo luogo, l'onorevole Gui dice che è stato abrogato l'ultimo capoverso della lettera *a*), quello cioè che negava la proroga ai contratti stipulati dopo il decreto. Questa abrogazione c'è, ma mi permetto di affacciare un dubbio: la legge che abroga questa lettera *a*) dell'articolo 3 è una legge di proroga dei contratti per l'annata agraria 1950-51.

GUI. È sufficiente che sia stata abrogata una volta, perché la disposizione non abbia più vigore.

MICELI. Questo non è pertinente, perché in tutte le successive leggi di proroga sono state esplicitamente richiamate le leggi precedenti e, quindi, è stata anche richiamata la lettera *a*) di quella legge. Pertanto, è rimasta in vigore perché è stata confermata esplicitamente col richiamo nelle leggi successive.

Può, quindi, sorgere il dubbio che, con questa formulazione, la disposizione stessa sia abrogata soltanto agli effetti di quella

legge, onde è necessaria una maggiore chiarezza.

PRESIDENTE. Mi sembra che non vi possano essere dubbi, perché troviamo la dichiarazione di proroga di quei contratti e il richiamo – per la proroga – alle disposizioni contenute nella legge precedente, con l'esclusione del 4° comma dell'articolo 1.

Ed è chiaro che, una norma abrogata non può tornare in vita senza un'altra norma espressa che la richiami. L'interpretazione è questa, come risulterà sicuramente dai verbali della Commissione.

L'onorevole Grifone e l'onorevole Miceli hanno ritirato il loro emendamento.

Do lettura di altro emendamento presentato dall'onorevole Gorini: « Aggiungere all'articolo 1, primo comma, dopo le parole « colonia mista all'affitto » le parole « nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944. n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni ».

GRIFONE. È avvenuto che molti magistrati hanno considerato questa elencazione che vien fatta nell'articolo come tassativa, nel senso che qualsiasi contratto che non si chiami in uno dei modi previsti dall'articolo deve essere escluso dalla proroga. Si potrebbe, quindi, aggiungere, precisando, che si tratta di tutti i contratti agrari.

GORINI, *Relatore*. Io non posso comprendere quali rapporti contrattuali possano esservi oltre quelli indicati nella legge attuale.

GRIFONE. Ad esempio i contratti di terzadria.

PRESIDENTE. La formula del disegno di legge è quella contenuta in tutte le leggi di proroga, ed è chiaro che si riferisce a tutti i contratti ai quali vogliamo sia applicata la proroga. La denominazione di detti contratti è tale che comprende anche contratti non espressamente denominati, ma che rientrino in quella configurazione giuridica. D'altra parte, io penso che qualunque denominazione si metta, potranno sempre sorgere contestazioni.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La formula dell'articolo 1 è ormai la formula tradizionale. Non ha importanza il nome, ha importanza la sostanza.

GRIFONE. Allora non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gorini, nel testo poc'anzi letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il 1° comma dell'articolo 1 così emendato:

« I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioratarie e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 179, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1951-1952, considerata come tale anche quella che abbia inizio tra il 1° gennaio e il 1° maggio 1952, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale ».

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo proposto dal Governo:

« Le disposizioni previste dal comma precedente non si applicano nei confronti dei coltivatori diretti che si trovino nel godimento di altro fondo atto ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia o che abbiano diritto ad ottenere il rilascio del loro fondo dai propri affittuari, mezzadri o compartecipanti ».

L'onorevole Burato modifica la sua primitiva richiesta di soppressione del secondo comma, nel senso di sopprimere soltanto la seconda parte del secondo comma, cioè dalle parole « o che abbiano diritto ad ottenere il rilascio del loro fondo dai propri affittuari mezzadri o compartecipanti », e di inserire nella prima parte dopo le parole « che si trovino nel godimento » le parole « quali proprietari enfiteuti o usufruttuari ».

MICELI. Propongo la soppressione di tutto il comma.

PRESIDENTE. Quindi, c'è anche un emendamento soppressivo integrale del secondo comma, proposto dall'onorevole Miceli.

GRIFONE. Nel primo caso, noi siamo contrari perché riteniamo che i casi previsti da questo comma siano rarissimi, mentre potrebbero diventare non rari e molto estesi, poiché la dizione « il coltivatore che si trovi nel godimento di altro fondo atto ad assorbire la capacità lavorativa » è molto generica, essendo difficile fare una valutazione nella capacità o meno di assorbimento. D'altra parte, qui non è indicato se il mezzadro possieda un fondo su cui possa esercitare com-

pletamente la sua capacità lavorativa. È un affittuario che dà ad altri il fondo; ed allora, se questo fondo, di cui è proprietario, è da lui goduto ed assorbe la sua capacità lavorativa, come è possibile ipotizzare il caso che eserciti la sua capacità lavorativa altrove?

BURATO. In sostanza, si tratta di questo caso: un proprietario (od enfiteuta o usufruttuario) che abbia il godimento, cioè la disponibilità di un fondo, per cui già abbia in gestione quel fondo nel quale possa trovare lavoro tutta la mano d'opera della sua famiglia, non ha diritto di ottenere la proroga della concessione di altri fondi dei quali sia eventualmente mezzadro od affittuario. Questo è il caso ipotizzato nel secondo comma dell'articolo 1.

GRIFONE. Stando così le cose, noi accettiamo la sostanza della disposizione, ma rileviamo che l'espressione «atto ad assorbire» può generare delle perplessità e dei dubbi nell'interpretazione della legge. La dizione «che assorba effettivamente» sarebbe a mio avviso più chiara.

GUI. Ma, in quel caso, non sarebbe prevista l'ipotesi di colui che esercita la coltivazione diretta di un altro fondo a mezzo di salariati, mentre potrebbe assorbire la sua mano d'opera familiare.

CREMASCHI OLINDO. Il caso ipotizzato dal collega Burato è già contemplato dalle norme vigenti. Praticamente, potrà verificarsi il caso che un conduttore diretto che ha in concessione un podere la cui gestione comporta l'impiego di una certa mano d'opera, sostenga di avere due o tre unità di mano d'opera in eccedenza rispetto alle necessità di assorbimento e, perciò, chieda di condurre direttamente un altro podere di cui è proprietario, utilizzando appunto quelle unità di mano d'opera eccedenti rispetto al fondo che ha in conduzione. Cito questo caso, perché ipotesi del genere si sono già verificate in pratica, soprattutto quando la famiglia del conduttore diretto è aumentata di una unità, perché una figlia si è sposata ed il marito è entrato a far parte della famiglia del conduttore.

Bisogna tener presente il verificarsi di questi casi, per evitare che sorgano delle gravi difficoltà.

GRIFONE. Debbo riconfermare le perplessità circa l'espressione «atto ad assorbire». Può darsi il caso di una persona che abbia la conduzione diretta di un fondo di venti ettari, pur avendo la proprietà di un altro podere di tre ettari. Temo che, in futuro, il magistrato possa intimare a questo coltivatore diretto di rilasciare il fondo concessogli a mezzadria e di trasferirsi sul fondo di tre ettari sul quale, con opportuni miglioramenti, potrebbe – a giudizio del magistrato stesso – vivere con la sua famiglia. Non vorremmo, perciò, che la dizione di questo comma facesse sorgere negli interpreti della legge dei dubbi o addirittura degli errori di interpretazione. In sostanza, il magistrato potrebbe escludere dalla proroga quel mezzadro o affittuario e costringerlo a ridursi in un fondo di sua proprietà, ma troppo limitato, perché egli possa viverci con la sua famiglia.

PUGLIESE. Desidero eliminare la preoccupazione manifestata dal collega Grifone. Simili difficoltà non potranno sorgere perché il numero delle giornate lavorative per ettaro-cultura si conosce, e, quindi, il magistrato può valutare il numero delle giornate lavorative che un determinato fondo può assorbire. Lo proporzionerà al numero delle giornate lavorative dei familiari del coltivatore diretto e calcolerà se è atto o meno ad assorbire la mano d'opera della sua famiglia.

CORBI. Tale affermazione può sodisfarci, tuttavia, per tranquillizzare la nostra coscienza, sarebbe opportuno sostituire alla dizione «atto ad assorbire», l'altra: «sufficiente ad assorbire». In tal senso, presento una proposta di emendamento. Faccio rilevare che, mentre le parole «atto ad assorbire» indicano uno stato potenziale, l'espressione «sufficiente ad assorbire» si riferisce più chiaramente ad uno stato di fatto.

CREMASCHI OLINDO. Comunque io insisto sull'emendamento che sostituisce alle parole «atto ad assorbire», le altre: «che assorba».

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione del secondo comma dell'articolo 1, del quale era stata proposta, dall'onorevole Miceli, in un primo tempo, l'intera soppressione, ma successivamente tale emendamento soppressivo è stato ritirato.

L'onorevole Burato propone di sopprimere l'ultima parte del secondo comma e cioè le parole: «o che abbiano diritto ad ottenere il rilascio del loro fondo dai proprî affittuari, mezzadri o compartecipanti». Pongo in votazione questo emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Vi è poi un altro emendamento Burato con il quale si propone di aggiungere, dopo le parole «che si trovino», le altre: «quali proprie-

tari, enfiteuti o usufruttuari ». Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

L'onorevole Corbi propone di sostituire alle parole « atto ad assorbire », le altre: « sufficiente ad assorbire ». L'onorevole Cremaschi Olindo propone di sostituire le parole « atto ad assorbire » con le altre: « che assorbe ».

Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Corbi, più lontano dal testo, il quale propone di sostituire alle parole «atto ad assorbire»; le altre: « sufficiente ad assorbire ».

(*È approvato*).

L'altro emendamento Cremaschi Olindo non verrà, pertanto, posto in votazione, perché decaduto.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2, secondo il testo risultante dagli emendamenti che sono stati testé approvati:

« Le disposizioni previste dal comma precedente non si applicano nei confronti dei coltitivatori diretti che si trovino, quali proprietari, enfiteuti o usufruttuari, nel godimento di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia ».

(*È approvato*).

CREMASCHI OLINDO. Propongo il seguente comma aggiuntivo al secondo comma:

« Sempre che i coltivatori diretti abbiano la loro dimora nel luogo in cui trovasi ubicato il podere richiesto ».

MICELI. La sostanza di questo emendamento è che un coltivatore possa avere la disponibilità di un fondo distante molti chilometri dalla sua dimora.

PRESIDENTE. Noi abbiamo detto che quando qualcuno è proprietario di un fondo, ne è in godimento e lo gestisce, non può ottenere la proroga per altri fondi.

La preoccupazione espressa dall'emendamento Cremaschi è che il fondo di cui si è in godimento si trovi nello stesso comune o in una zona limitrofa a quella della dimora del contadino, altrimenti questi potrebbe trovarsi in difficoltà.

CARTIA. A mio avviso, con questo emendamento non si tiene conto del sensibilissimo attuale sviluppo della piccola proprietà contadina. È bene che i contadini abbienti, che sono andati a comperare terreni dove ne hanno trovati disponibili, cedano il posto ai braccianti che si debbono inserire nella terra.

Di questo sviluppo sociale della proprietà terriera si deve tener conto. Ecco, perché mi oppongo all'emendamento, perché parto dal punto di vista che chi ha la terra la vada a coltivare, o lasci il posto a tante braccia disoccupate. Qui, invece, si vogliono stabilizzare delle posizioni precostituite.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cremaschi.

(*Non è approvato*).

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sarebbe opportuno inserire nel terzo comma dell'articolo l'indicazione delle modifiche contenute negli articoli successivi.

PRESIDENTE. In sostanza l'onorevole Ministro fa una proposta di coordinamento.

Pongo pertanto in votazione il terzo comma dell'articolo 1 che, secondo la proposta del Ministro, verrebbe ad essere del seguente tenore:

« Le disposizioni per l'annata agraria 1949-50 contenute negli articoli 2 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e quelle per l'annata agraria 1950-51 contenute nell'articolo 1, commi 2° e 3°, e nei restanti articoli di detta legge, si applicano, con le modificazioni contenute negli articoli successivi, rispettivamente anche per l'annata agraria 1950-51 e per l'annata agraria 1951-52, sostituita, per la decorrenza dei termini, la data di entrata in vigore della presente legge alla data prevista dall'articolo 4 ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura del seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1, presentato dall'onorevole Gatto:

« Le disposizioni relative all'equo canone sono applicabili anche nel primo anno di locazione ».

GATTO. È stato fatto osservare che la giurisprudenza in materia è dubbia, e sembra che non si voglia applicare il ricorso all'equo canone nel primo anno di locazione, con la conseguenza che, oggi, si vanno moltiplicando i contratti annuali, proprio per evitare il ricorso all'equo canone. A questo inconveniente intende porre rimedio l'emendamento proposto.

GUI. È mia impressione che questa disposizione già esista. Ammesso che, nel primo anno, si stipuli un contratto annuale, l'anno venturo il contratto può venir prorogato. Allora, se l'inconveniente di non poter ricorrere il primo anno viene corretto con la possibilità di ricorrere nel successivo anno di

proroga, è opportuno questo emendamento che viene a facilitare eventuali gare fra i concorrenti al fondo, mentre la correzione potrebbe avvenire nel secondo anno, allorché viene prorogato il contratto ?

BONOMI. L'onorevole Gui ha espresso il suo parere, che è sostanzialmente esatto. Però, la magistratura non ha sempre interpretato la norma nello stesso modo e, talvolta, ha permesso il ricorso anche nel primo anno.

È avvenuto che, nel rifare i contratti, si stipulano contratti annuali, di modo che la legge dell'equo canone non viene applicata.

Per questa ragione, invochiamo tale disposizione, affinché sempre si possa produrre ricorso alle sezioni specializzate.

CHIARINI. Confermo quanto ha detto l'onorevole Bonomi ed insisto nelle sue affermazioni, in quanto questa è la linea seguita ed invocata da ordini del giorno di coltivatori diretti e dell'associazione agricoltori, affinché venga una buona volta dichiaratamente affermato il principio del ricorso anche nel primo anno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Gatto:

« Le disposizioni relative all'equo canone sono applicabili anche nel primo anno di locazione ».

(*È approvato*).

Do lettura del seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1 proposto dall'onorevole Gui:

« Agli effetti della presente legge, il termine del 31 dicembre 1948, contenuto nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 505, è sostituito con il termine del 31 dicembre 1949 ».

GUI. A questo emendamento ho già accennato in sede di discussione generale.

Il terzo comma della legge del 15 luglio 1950, che richiamiamo nell'attuale terzo comma, dice che la facoltà del proprietario coltivatore diretto di escomiare il concessionario coltivatore diretto, non può essere esercitata quando il fondo richiesto sia stato acquistato, per atto tra vivi, dopo il 31 dicembre 1948, salvo il caso in cui la famiglia non abbia alcun altro fondo in conduzione. Cioè, si è voluto evitare che un proprietario coltivatore diretto, oggi comperi e domani escomi, perché lui solo può valersi di questa facoltà di escomiare.

Io propongo, quindi, che quest'anno il termine, invece che al 31 dicembre 1948, sia fissato al 31 dicembre 1949.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Gui nel testo, poc'anzi, letto.

(*È approvato*).

Do lettura di un altro emendamento aggiuntivo all'articolo 1, proposto dall'onorevole Gui:

« L'articolo 6 della legge 15 luglio 1950, n. 505, è sostituito dal seguente:

« Su richiesta degli enti di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, relativi a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione nei territori determinati nella legge 12 maggio 1950, n. 230, e dai decreti presidenziali 7 febbraio 1950 nn. 66,67,68,69,70, e 10 aprile 1951, n. 256, emanati in base alla legge 21 ottobre 1950, n. 851, ed in quelli che fossero in avvenire determinati in base alla legge medesima ».

Poichè nessuno chiede di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura di altro emendamento aggiuntivo all'articolo 1, proposto dall'onorevole Pugliese:

« Nel caso di presentazione di piani di trasformazione fondiaria da parte dei concessionari, in virtù delle leggi sulle terre incolte, è concessa facoltà al proprietario del fondo della presentazione ed esecuzione di analogo piano; e – ove il piano suddetto renda incompatibile la concessione – è negata la proroga ».

PUGLIESE. A norma dell'articolo 8 della legge 3 giugno 1949, la proroga non è ammessa soltanto nel caso di inadempienza totale, prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89. Dimodoché, si è verificato che il proprietario del fondo concesso in virtù della legge delle terre incolte non aveva la possibilità di presentare piani di trasformazione; il che, naturalmente, ha determinato una certa paralisi nella presentazione di piani di trasformazione e, quindi, una mancanza di investimenti nella terra. Io non chiedo che venga riaperta la possibilità di riavere il fondo al proprietario delle terre concesse in virtù della legge delle terre incolte, perché questo potrebbe dar luogo ad alcuni inconvenienti. Però, per evitare che, mentre al proprietario viene inibita ogni possibilità di effettuare la trasformazione, questa possibilità venga, viceversa, riconosciuta ai concessionari (il che porterebbe di conseguenza una richiesta di una durata

maggiore della concessione e, quindi, praticamente la mancanza di disponibilità del fondo del proprietario stesso), io chiedo che vengano messi sullo stesso piano, sia il proprietario del fondo concesso, sia la cooperativa o il contadino concessionario, in virtù della legge delle terre incolte.

MICELI. L'emendamento Pugliese si riferisce a questa legge semplicemente perché ricorre la parola «proroga»; ma sostanzialmente vuol modificare la disposizione sulle terre incolte che noi abbiamo approvato l'anno scorso. Le concessioni di terre incolte possono essere prorogate solamente se la cooperativa concessionaria presenta un piano di trasformazione e questo piano viene approvato da parte dell'ispettorato agrario. Ora, con tale proposta, verrebbe a crearsi una specie di prelazione da parte del proprietario, perchè questi pdò dire: se si vuole eseguire una trasformazione, io debbo essere preferito.

Ciò modifica il criterio e se noi approvassimo tale disposizione, quale cooperativa presenterebbe più domanda per la trasformazione? Basterebbe la presentazione di una sola domanda di trasformazione per aprire al proprietario la via per riavere la terra. Quindi, quei miglioramenti inerenti alla trasformazione che stanno a cuore a tutti noi verrebbero meno, perché ogni cooperativa rinuncerebbe a presentare domanda.

Richiamo, per ultimo, l'attenzione della Commissione sul fatto che le cooperative che hanno in concessione terre incolte fruiranno di questa stabilità sulla terra semplicemente quest'anno, perché mentre il coltivatore isolato si inserisce nella legge dei contratti agrari naturalmente, passando dalla proroga alla legge dei contratti agrari, per le cooperative non abbiamo previsto nessuna giusta causa nella legge dei contratti agrari. Quindi, non dobbiamo aggravare la posizione delle cooperative approvando questo emendamento.

PUGLIESE. La preoccupazione di paralizzare l'iniziativa di trasformazione, nei riguardi del proprietario non l'abbiamo avuta. Vogliamo averla solamente nei riguardi delle cooperative concessionarie? Mi sembra veramente assurdo inibire al proprietario la possibilità di effettuare qualsiasi trasformazione e concederla solamente all'altra parte.

Con questa eccezione io non mi riferisco alla grande proprietà latifondistica – e, quindi, trascuro questo aspetto della questione – ma piccoli e medi proprietari, di dieci e quindici ettari, che in un determinato momento si sono visti invase le loro terre. Le Commissioni, poi, hanno ratificato ed hanno discutibilmente fatto concessione di «terre incolte o mal coltivate». Ma vietare a questi proprietari la possibilità di eseguire trasformazioni e concederla solamente alle cooperative mi sembra norma così aberrante, che non mi sentirei di approvare il disegno di legge, senza questo emendamento. Facevo presente che le domande di trasformazione da parte di cooperative per avere una maggiore durata di concessione si accavallano a centinaia. Ora, vietare questa possibilità per il proprietario, quando l'abbiamo sancita nella legge dei contratti agrari, significa ferire profondamente il diritto di proprietà.

CARTIA. Le affermazioni del collega Pugliese meritano attenta considerazione dal punto di vista del richiamo di capitali alla terra. Bisogna tener presente l'aspetto politico-economico dell'emendamento. L'onorevole Miceli vi vede un diritto di prelazione; ma io penso che il collega Pugliese non abbia posto il problema in termini di prelazione, bensì in termini paritetici. Questo è l'aspetto giuridico dell'interpretazione dell'emendamento.

Ma c'è un aspetto economico. Il capitale lo trova più facilmente il proprietario che non la cooperativa. Posta una interpretazione giuridicamente paritetica, finirà per avere la prevalenza il proprietario. Nella generalità dei casi, questi proprietari che hanno subito la concessione delle terre incolte hanno altre terre, e, se hanno intendimento di eseguire degli investimenti, hanno terreni a sufficienza per investirvi capitali. In ogni caso, questa preoccupazione di favorire l'afflusso di capitali potrebbe spingere alla formulazione di un contratto di associazione tra proprietario e cooperativa. Ma si tratta di materia che richiederebbe una lunga discussione ed emendamenti all'emendamento.

Quindi, io pregherei l'onorevole Pugliese di ritirare l'emendamento, salvo a determinare in una legge speciale, questa materia del richiamo dei capitali alla terra. L'emendamento finirebbe per sovvertire una legge che, al momento, è bene lasciare nel testo presentato.

PUGLIESE. Io ho ancora circoscritto di più l'emendamento, perché ho detto: «e ove il piano suddetto renda incompatibile la concessione»: altrimenti la proroga continua. Se la cooperativa chiede la trasformazione ad uliveto di un terreno seminativo, noi sappiamo benissimo che, mentre questa si effettua, può continuare la coltura cerealicola.

Ma laddove si tratta di trasformazioni che rendono incompatibile la presenza nel fondo del concessionario, non si può concedere.

MICELI. Se il collega Pugliese dice che la domanda deve essere presentata dalla cooperativa stessa, è assurdo che la cooperativa presenti una domanda di trasformazione che è incompatibile con la sua presenza. Che questo possa avvenire, poco male, perché ci sono cooperative che raggiungono questo grado di ignoranza. Ma, rispetto ad altri, che si inoltri tale domanda incompatibile con la concessione, è – ripeto – un assurdo. Perché il proprietario possa intervenire a negare la proroga, questa trasformazione deve essere incompatibile con l'assegnazione della terra alla cooperativa.

PUGLIESE. Se il concessionario presenta domanda di trasformazione di un terreno olivetato, può benissimo continuare la concessione del terreno a cultura cerealicola con la trasformazione. Se, invece, presenta una domanda di trasformazione a vigneto, allora è logico che debba rimanergli la facoltà di effettuare la trasformazione.

GORINI, *Relatore*. I motivi dell'emendamento Pugliese possono essere apprezzabili, ma noi ci portiamo così su un altro piano: con questo provvedimento cioè, andiamo a modificare il provvedimento per la concessione delle terre incolte, che non rientra affatto in questa disposizione di legge che proroga i contratti agrari.

Mi pare che nulla vieti al collega Pugliese di presentare una proposta di legge di modifica della legge di concessione di terre incolte. Ma non mi sembra opportuno inoltrarci in una questione così ardua, quando si tratta unicamente della proroga dei contratti agrari.

Inoltre, l'emendamento Pugliese ci porterebbe oggi ad una discussione notevole e che richiederebbe un approfondimento.

Per questi motivi, data l'urgenza della legge e la materia della legge che dobbiamo approvare, e data la materia estranea dell'emendamento Pugliese, devo dichiararmi contrario all'approvazione dell'emendamento stesso.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non siamo nella sede della materia, perché con questo emendamento si modifica la legge del 1946. Non è proroga, è una disposizione di quella legge.

PRESIDENTE. La materia della concessione delle terre incolte è molto delicata perché, da una parte c'è l'interesse delle cooperative dei lavoratori e, dall'altra, l'interesse della proprietà. Trovare un contemperamento non è facile. Mi sembra che l'emendamento proposto dall'onorevole Pugliese richieda di essere considerato attentamente, anche per esaminare il riflesso che esso può avere sulle concessioni delle terre incolte con le conseguenze relative. Credo, quindi, che la materia possa formare oggetto di una modifica della legge sulle terre incolte; mentre ho qualche dubbio che questa sia la sede più opportuna della materia.

CIMENTI. Pregherei il collega Pugliese di ritirare il suo emendamento e farne oggetto di una proposta di legge. Comunque, se il collega Pugliese insiste per la votazione, dichiaro che voterò contro.

PUGLIESE. Mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pugliese insiste, pongo in votazione il suo emendamento.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Vi è ora un altro emendamento aggiuntivo all'articolo 1, presentato dall'onorevole Burato:

« L'esecuzione delle sentenze di sfratto relative alla annata agraria 1949-1950, rimane sospesa fino all'annata agraria corrente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'articolo 7 della citata legge 15 luglio 1950, n. 505.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta od'erna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari » (1817):

Presenti	29
Astenuti	1
Votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	23
Voti contrarî	5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Bellucci, Bianco, Burato, Capua, Cartia, Cavazzini, Chiarini, Cimenti, Cremaschi Olindo, Fora, Franzo, Germani, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Grifone, Gui, Helfer, Marenghi, Miceli, Pugliese, Rivera, Sampietro Giovanni, Stagno D'Alcontres, Stella, Volgger, e Zaccagnini,.

Si è astenuto:

Ferraris.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI